



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180



REGOLAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/6/2011

Art. 1

I provvedimenti concernenti la intitolazione di vie e piazze, aree di circolazione e di luoghi sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle specifiche previsioni di legge.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale per rispondere all'esigenza di adottare, secondo criteri generali espressi nel presente regolamento, specifici provvedimenti a norma di legge, si avvale nel merito, come organo consultivo, della Commissione per la Toponomastica.

Art. 3

Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia Toponomastica di Montepaone e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

Art. 4

La Commissione è composta da:

- Sindaco o suo delegato che la convoca e la presiede.
- Assessore all'urbanistica.
- n. 2 Consiglieri Comunali di cui uno designato ed espresso dalla minoranza consiliare.
- n. 2 cittadini nominati dal Consiglio Comunale purchè elettori e residenti in Montepaone esperti: in urbanistica, lavori pubblici, archivistica, storia, tradizioni locali, (quali a titolo meramente esemplificativo: le figure di ingegnere, architetto, geometra, professore di materie letterarie, storiche, esperto in cultura locale)
- Responsabile area urbanistica
- Responsabile ufficio anagrafe, stato civile e toponomastica anche con funzioni di Segretario

Ad ogni Commissario non è corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 5

La Commissione può avvalersi della collaborazione di tutti gli uffici comunali ed è convocata dal Presidente almeno tre giorni prima della relativa discussione.

Il Segretario della Commissione redige il verbale e lo trasmette entro e non oltre sette giorni alla Giunta per il seguito di competenza.

Art. 6

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a) che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione,

sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;

- c) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio, alla provincia, alla regione o all'intera nazione o di assoluta rilevanza storica, sociale, culturale, umanitaria, nel campo delle scienze, professioni, arti, spettacolo, sport, politica locale o regionale e/o nazionale ecc, per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità locale.

Art. 7

La riunione è valida se è presente almeno la metà dei membri di cui all'art. 4.

Gli assenti non giustificati per tre volte consecutive decadono e possono essere sostituiti. La Commissione delibera il suo parere a maggioranza semplice dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Il parere della Commissione Toponomastica in materia di toponomastica è obbligatorio ed è espresso come da precedente articolo 7.

Art. 9

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dal Sindaco dagli Assessori dai Consiglieri Comunali, in generale da qualunque persona fisica o giuridica.

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 6.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/1990; la commissione può invece richiedere supplementi di documentazione rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art 10

L'Amministrazione sente il parere della Commissione Consultiva per la "Toponomastica anche circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazione e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art. 11

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Art. 12

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

Art.13

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).